

DECRETO “SALVA ITALIA”

**D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201,
CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214**

SVILUPPO ED EQUITA'

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA – ACE (ART. 1)

Con l'introduzione del meccanismo denominato **ACE**, per i soggetti passivi IRES e IRPEF, si favoriscono le imprese che incrementano il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010. L'agevolazione, di carattere permanente, ha l'obiettivo di stimolare la crescita della struttura patrimoniale delle imprese con un più equilibrato trattamento tributario tra il finanziamento con debito e quello con capitale di rischio, che si sostanzia nella **deducibilità dal reddito di impresa di un importo corrispondente al rendimento figurativo sull'incremento del capitale proprio**. Per i primi tre anni l'aliquota è stabilita nella misura del 3% computato sulla variazione in aumento del capitale delle imprese. Il minor gettito IRES e IRPEF è stimato in 950 milioni nel 2012; 1,5 miliardi nel 2013 e 2,9 miliardi nel 2014.

AGEVOLAZIONI FISCALI SUL COSTO DEL LAVORO NONCHE' PER DONNE E GIOVANI (ART. 2)

Due diverse misure sull'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) che incidono sul costo del lavoro delle imprese:

- **deduzione integrale dalle imposte sui redditi dell'IRAP inerente le spese del personale dipendente e assimilato** (a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2012; per l'anno 2011 la deduzione sarà limitata al valore forfettario del 10%);
- **deduzione forfettaria per assunzioni a tempo indeterminato di donne e giovani di età inferiore ai 35 anni**, elevata a 10.600 euro annui (15.200 euro per le imprese localizzate nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno), a partire dal 2012 (beneficio stimato in 1,5 miliardi nel 2012 e 2 miliardi in ciascun anno successivo).

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SPESE CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI (ART. 4)

La norma rende strutturale la detrazione IRPEF, ripartita in 10 quote annuali, del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per ciascun immobile fino ad un massimo di 48.000 euro. Proroga fino al 31/12/2012 della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; dal 2013 si applicherà la detrazione del 36% che concorre a formare il plafond annuo agevolabile insieme agli interventi di ristrutturazione edilizia.

ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI (ART. 5)

Entro il 31 maggio 2012 un D.p.c.m. dovrà ridefinire l'Indicatore del reddito disponibile tenendo conto sia delle somme esenti da imposizione, sia delle quote di patrimonio e di reddito dei componenti della famiglia e differenziandolo per le diverse tipologie di prestazioni sociali.

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE (ART. 11)

La produzione di atti e documenti falsi in occasione di inchieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA è punita con sanzione penale. La fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero è sanzionata penalmente solo se si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Gli operatori finanziari hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative a rapporti finanziari intrattenuti, ai fini dei controlli fiscali.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (ART. 12)

La soglia della **tracciabilità dei pagamenti in denaro tra privati viene fissata a 1.000 euro**; al di sopra di questo tetto non saranno possibili operazioni in contanti. La soglia è confermata a 1.000 euro anche per i pagamenti effettuati da Pubbliche Amministrazioni per stipendi e prestazioni d'opera.

Al conto corrente classico viene affiancato il **conto di pagamento**, più semplice per funzionalità, assolvendo esclusivamente alla funzione monetaria e non a quella creditizia, per gestione e per costi.

Viene fissato un tetto massimo dell'1,5% per le commissioni interbancarie a carico degli esercenti.

FISCO

ANTICIPAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU (ART. 13)

Si anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

In primo luogo, si prevede un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale dell'imposta recata dal citato decreto n. 23/2011 e dalle disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame, in quanto compatibili. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

Nella base imponibile dell'IMU viene ricompreso anche il valore dell'abitazione principale e vengono incrementati in misura variabile gli specifici moltiplicatori per il calcolo della base imponibile.

Per le abitazioni principali è prevista una detrazione di 200 euro, che i Comuni hanno facoltà di elevare. Tale detrazione è incrementata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare, limitatamente agli anni 2012 e 2013. La detrazione non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono prevedere ulteriori detrazioni.

L'aliquota base resta quella prevista dal decreto legislativo sul federalismo municipale, pari allo 0,76%. Sull'abitazione principale è prevista un'aliquota inferiore, pari a 0,4% (con facoltà dei Comuni di variarla in aumento o in diminuzione al massimo di 0,2 punti percentuali).

E' prevista una rivalutazione degli estimi catastali con un sistema di moltiplicatori che comporta un aumento anche fino al 60% rispetto alle attuali rendite.

Moltiplicatori per calcolo base imponibile ICI/IMU

Categoria catastale	Decreto	Leg. Vigente
A: Abitazioni alloggi comuni (escluso Uffici), Abitazione principale	160	100
C/2: Magazzini e locali di deposito C/6: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non lucro) C/7: Tettoie chiuse o aperte	160	100
C/3: Laboratori per arti e mestieri C/4: Fabbricati e locali per esercizi sportivi (non lucro) C/5: Stabilimenti balneari e di acque curative (non lucro)	140	100
B: Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali	140	140
A/10: Uffici e studi privati	80	50
D/5: Istituti di credito, cambio e assicurazioni	80	50
D: Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi, cinema e teatri, ecc.)	60	50
C/1: Negozi e botteghe	55	34

ACCISE SUI CARBURANTI (ART. 15)

Dalla data di entrata in vigore del decreto aumenta l'imposta di fabbricazione (accisa) sui carburanti per autotrazione: l'accisa sulla benzina aumenta a 704,20 euro per mille litri, quella sul gasolio auto a 593,20 euro per mille litri, quella sul Gpl auto a 267,77 euro per

mille chili e quella sul metano per auto a 0,00331 euro per metro cubo. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le accise sulla benzina e sul gasolio sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

Sono previste disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto.

TASSAZIONE SUI BENI DI LUSO – AUTO, IMBARCAZIONI ED AEREI (ART. 16)

A partire dal 2012 è aumentata l'addizionale erariale della tassa automobilistica per **auto di lusso** (20 euro su ogni kilowatt di potenza superiore ai 185 kw).

Dal 1° maggio 2012 è introdotta una tassa annuale di stazionamento sulle **imbarcazioni da diporto** che stazionano in porti marittimi nazionali, con scafo superiore a 10 metri, calcolata in base alla lunghezza degli scafi. La tassa è calcolata per giorno o frazione in misura corrispondente ai diversi "scaglioni" di lunghezza dell'imbarcazione (nove scaglioni per lunghezze da 10 ad oltre 64 metri).

E' istituita l'imposta erariale sugli **aeromobili privati** immatricolati nel registro aeronautico nazionale, dovuta in una misura annuale commisurata agli "scaglioni" di peso del velivolo.

AUMENTO ALIQUOTE IVA (ART. 18)

E' previsto un **aumento di 2 punti percentuali sulle attuali aliquote** del 10% e del 21% dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) a decorrere dal 1° ottobre 2012, a copertura della clausola di salvaguardia contenuta nella delega fiscale introdotta dalla Manovra di luglio scorso, in caso non venissero raggiunti gli obiettivi di riordino del sistema fiscale.

Tale aumento potrà rientrare – dal 1° gennaio 2013 - qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi pari a 13 miliardi nel 2013 e 16 nel 2014.

Ove ciò non fosse realizzato, l'aumento di aliquote sarebbe permanente per il 2013, con l'aggiunta di 0,5 punti percentuali (per entrambe le aliquote) dal 2014.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI, TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI NONCHE' SU VALORI "SCUDATI" E SU ATTIVITA' FINANZIARIE E IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO (ART. 19)

Imposta di bollo su estratti conto e strumenti finanziari

Per quanto concerne l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, l'articolo in esame dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituita, in luogo dell'imposizione in forma fissa, una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, è ampliata la base imponibile su cui si applica l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

L'imposta di bollo pari a 34,20 euro per i conti correnti ordinari delle persone fisiche non dovrà più essere pagata per importi annui di giacenza inferiori ai 5.000 euro. L'imposta è pari a 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione

Il provvedimento in esame prevede, in luogo dell'imposta straordinaria dell'1,5% su tutte le attività "emerse", l'applicazione a regime di un'imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari.

Il versamento, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l'imposta del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

E' stato altresì introdotto un prelievo strutturale sugli immobili detenuti all'estero, con una imposta sul valore degli immobili, destinati a qualsiasi uso, che trova applicazione dal 2011 e di cui sono soggetti passivi le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile situato all'estero. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

L'aliquota d'imposta è pari allo 0,76% della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall'atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile medesimo.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l'immobile.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Viene istituita una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche, che completa la tassazione delle attività - mobiliari e immobiliari - all'estero, e si configura come una imposta patrimoniale. Risultano escluse le attività finanziarie detenute all'estero dai soggetti IRES e dalle società di persone.

L'imposta è dovuta nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

La base imponibile è costituita dal valore delle attività finanziarie, che deve intendersi il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Si prevede che in caso di versamento presso lo Stato estero di una eventuale imposta patrimoniale sulle attività ivi detenute, questa possa essere dedotta fino a concorrenza dell'imposta italiana.

ADDIZIONALE IRPEF (ART. 28)

L'addizionale regionale IRPEF (imposta sulle persone fisiche) sale dall'attuale 0,9% all'1,23%, a decorrere dall'anno d'imposta 2011.

APPARATI PUBBLICI

SOPPRESSIONE ENTI (ART.21-22)

E' prevista la soppressione di una serie di Organismi pubblici (Agenzia per la sicurezza nucleare, Agenzia per il terzo settore, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ecc.).

Sono inoltre soppressi gli Enti previdenziali INPDAP (Lavoratori Pubblici) ed ENPALS (Lavoratori dello Spettacolo) le cui funzioni passeranno all'INPS dal 1° gennaio 2012.

RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ENTI E AUTORITA' E DELLE PROVINCE (ART. 23)

Ai fini del contenimento della spesa per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti (Consob; Autorità garante per la concorrenza, ecc.), ne viene ridotto il numero dei componenti. Viene ridotto anche il numero dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Le Regioni dovranno provvedere, con propria legge, al trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi di trasferimento delle funzioni decadono le Giunte provinciali ed i Consigli vengono ridotti a 10 componenti eletti dai Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.

TRATTAMENTI ECONOMICI DEI MANAGER PUBBLICI (ART. 23 TER)

Verrà stabilito un tetto massimo alle retribuzioni dei manager di Stato, che avrà come parametro di riferimento il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione (311.000 euro), da adottare con decreto del Presidente del Consiglio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

E' sottoposto a questo limite "chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali".

Tutti gli ulteriori introiti, a titolo di retribuzione o di indennità, derivanti da incarichi pubblici presso Ministeri o enti pubblici nazionali non potranno essere superiori al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 24)

Con l'introduzione valida per tutti del metodo contributivo secondo il meccanismo *pro-rata* dal 1° gennaio 2012 si pone fine al prolungato periodo di transizione che ha caratterizzato l'entrata in vigore della riforma Dini (Legge n. 335/1995) e si supera in maniera definitiva il metodo retributivo.

Le principali innovazioni previste, a far data dal 1 gennaio 2012, possono essere così sintetizzate:

Pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le dipendenti del settore pubblico l'età per la **pensione di vecchiaia viene elevata a 66 anni**. Per le donne lavoratrici del settore privato, dipendenti e autonome, l'età per il pensionamento di vecchiaia aumenta nella maniera seguente: 62 anni nel 2012 (63 anni e sei mesi per le autonome), 63 anni e sei mesi dal 2014 (64 anni e sei mesi per le autonome), 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018 (rispettivamente 65 e sei mesi e 66 anni per le autonome). A questi parametri si applicherà la speranza di vita, con aggiornamenti ogni due anni.

Flessibilità dell'età pensionabile di vecchiaia (66-70 anni) e coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino a 70 anni, caratterizzano il sistema di computo della pensione per la quota riferibile al sistema contributivo, premiando naturalmente coloro che andranno in pensione più tardi.

A decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia potranno essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all'incremento della speranza di vita.

In generale, la pensione di vecchiaia resta subordinata ad una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che – solo per i lavoratori soggetti al calcolo con il metodo contributivo (cioè con accrediti dopo il 1° gennaio 1996) – l'importo dell'assegno pensionistico sia almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale (che nel 2011 è di 417,3 euro). Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di 70 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Pensione anticipata

Abolizione delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso le “quote” e le finestre di uscita e sostituzione con la pensione anticipata che si consegue con anzianità indicizzate alla speranza di vita e inizialmente fissate in **42 anni e un mese per gli uomini e 41 e un mese per le donne**.

Tali requisiti sono aumentati ulteriormente di un mese nel 2013 e nel 2014. Sono previste penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) sull'importo della pensione. In altri termini, se la pensione anticipata viene richiesta a 61 anni la penalizzazione sarà dell'1%, se viene richieste a 60 anni sale al 2%, per ogni anno ancora precedente, invece, la penalizzazione sale di un ulteriore 2% (a 59 anni sarà del 4%, a 58 anni del 6%, e così via). Nel caso l'età del pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero di mesi.

I lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 che, quindi, hanno le pensioni calcolate con il metodo contributivo, potranno comunque andare in pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contributi effettivi e un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale.

Clausole di salvaguardia

Rimangono ferme le precedenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti di:

- coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011;
- donne lavoratrici che esercitano l'opzione per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo con 35 anni di anzianità e 57 anni di età (58 anni se lavoratrici autonome).

Sono inoltre escluse, con modalità da fissare entro tre mesi con decreto interministeriale nel rispetto dello stanziamento prefissato per gli anni 2013-2019, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2012, i lavoratori:

- collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011 nonché i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
- **lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011.**

La legge stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i previgenti requisiti può chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Tale certificazione, come chiarito dall'INPS, ha una funzione esclusivamente dichiarativa e non costitutiva del diritto.

Norme eccezionali di pensione anticipata

Sono previste regole eccezionali per le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore privato:

a) ai lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 con le "quote", possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) alle lavoratrici, qualora abbiano un'età anagrafica non inferiore a 64 anni e maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, alla medesima data è riconosciuto il diritto al trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Coefficienti di trasformazione

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita: con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo incremento è stato fissato a tre mesi.

Contributo di solidarietà Fondi speciali INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPDAl, Elettrici, Telefonici) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L'ammontare del contributo è definito in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (* Vedi Tabella a seguire).

Sono escluse le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Contributo di solidarietà sulle cd. "pensioni d'oro"

Il prelievo contributivo già introdotto dalla Manovra di luglio scorso, pari al 10% sulle pensioni superiori ai 150.000 euro annui lordi, viene elevato al 15% sulla quota di pensione eccedente i 200.000 euro annui.

Aumento contributi per artigiani e commercianti

Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere nel 2018 il livello del 24 per cento.

Blocco rivalutazione delle pensioni

In considerazione della contingente situazione economica, per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita si applica esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (circa 1400 euro), nella misura del 100%.

Tassazione TFR di importo elevato

In luogo della tassazione separata di cui all'art. 19 del TUIR, viene previsto l'assoggettamento a tassazione ordinaria IRPEF e relativi addizionali locali delle somme erogate a titolo di Trattamento di fine rapporto e, in ogni caso, su tutti i compensi e le indennità percepite, a qualsiasi titolo, dagli amministratori delle società di capitali, eccedenti 1 milione di euro. In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale la disposizione si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Totalizzazione dei contributi

Per agevolare il cumulo gratuito dei contributi accreditati in casse, gestioni o fondi previdenziali diversi, viene eliminato il requisito dei 3 anni di contribuzione minima richiesto per la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il pensionamento.

Fondo per l'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne

E' istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.

Commissione di valutazione sui trattamenti pensionistici

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituirà una Commissione di esperti e di rappresentanti di Enti gestori della previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31/12/2012, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste nel presente decreto.

Saranno analizzate, inoltre, sempre entro il termine del 31/12/2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.

Tavolo di confronto sugli ammortizzatori sociali

Il Governo promuove l'istituzione di un Tavolo di confronto con le Parti Sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli Istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

**TABELLA - Contributo di solidarietà ex Fondi speciali*

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%